



TRIBUNALE DI TREVISO

ai custodi giudiziari

e p.c. alla Questura di Treviso

ai servizi sociali dei Comuni
competenti interessati per il tramite
del Custode giudiziario

oggetto: Circolare in materia di attuazione degli ordini di liberazione

- Inapplicabilità dell'art. 103, comma VI, d.l. 17 marzo 2020, n° 18.

La presente circolare intende dirimere taluni dubbi insorti in ordine all'applicabilità delle disposizioni dettate nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento alla sospensione dei cd. sloggi.

In particolare, l'art. 103, comma VI, del d.l. 17 marzo 2020, n° 18, convertito con modificazioni con l. 24 aprile 2020 n° 27, stabilisce che *“L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 1° settembre 2020”*, termine successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2020 dall'art. 17bis del d.l. 19 maggio 2020, n° 34, convertito con modificazione con l. 17 luglio 2020, n° 77.

Tali disposizioni non si applicano agli ordini di liberazione adottati nelle procedure esecutive, per ragioni di ordine sistematico e letterale.

In primo luogo è pacifico che gli ordini di liberazione emessi dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari, non essendo previsti fra i titoli esecutivi, non possono essere “eseguiti” mediante ufficiale giudiziario, ma solo attuati dal custode: pertanto, la norma di cui all'art. 103, comma VI, può riferirsi solo all'esecuzione per rilascio di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c. compiuta mediante ufficiale giudiziario, in quanto, trattandosi di disposizione

eccezionale, è insuscettibile di interpretazione analogica (in tal senso tribunale di Reggio Calabria, decreto 15/5/20).

In secondo luogo, l'art. 17 bis richiamato, oltre ad estendere il periodo di sospensione, ha chiarito (nella rubrica) che l'ambito di applicazione della disposizione è limitato all'“*esecuzione degli sfratti*”, rimandando dunque ai provvedimenti di rilascio adottati nelle procedure di sfratto ed eseguite tramite ufficiale giudiziario.

Né tale soluzione appare irragionevole, solo che si consideri che “*l'ordine di liberazione non è, in nessun caso, soltanto funzionale a garantire il rilascio del bene a colui che, acquirente del medesimo in sede di vendita forzata, vanta un diritto al rilascio, ma è, più in generale, finalizzato alla realizzazione degli interessi della procedura esecutiva immobiliare che non coincidono necessariamente soltanto con quelli dell'aggiudicatario (tant'è che per gli immobili diversi da quelli costituenti abitazione principale del debitore e del suo nucleo familiare l'ordine di liberazione può pacifica-mente venire emesso ancor prima dell'aggiudicazione e, conseguentemente, della stessa individuazione dell'aggiudicatario avente uno specifico ius ad rem sul bene staggito). Se, inoltre, nell'esecuzione per rilascio vi è un rapporto processuale bilaterale tra esecutante che vanta un diritto alla consegna dell'immobile e parte esecutata che è soggetta all'esecuzione coattiva dell'obbligo di rilascio, l'ordine di liberazione instaura un rapporto processuale multipolare tra colui che occupa il bene, i creditori, l'aggiudicatario (solo se presente e costituitosi nel processo esecutivo) ed il custode che nell'interesse della procedura fa istanza al G.E. per l'emissione dell'ordine di liberazione e ne cura l'attuazione al fine dell'esecuzione del suo incarico pubblico. Conseguentemente, la diversità del procedimento attuativo, della natura rapporto processuale e dei presupposti per l'adozione dell'ordine di liberazione rispetto a quelli dell'esecuzione per rilascio giustificano la diversità di trattamento anche in relazione alla disciplina transitoria dettata per la gestione della fase emergenziale*” (tribunale di Verona, ordinanza 13/5/20).

Conclusivamente, i custodi potranno segnalare eventuali situazioni che possano richiedere particolari modalità o tempistiche per l'attuazione dell'ordine di liberazione, ma in ogni caso quest'ultimo deve essere compiutamente attuato, anche nel periodo sino al 31/12/20.

- Il ruolo della forza pubblica

Le precisazioni sopra svolte conducono a ritenere che la forza pubblica richiesta in supporto non possa rifiutare il proprio intervento, richiamando le disposizioni di cui all'art. 103, comma VI, e art. 17bis citati, (né, come in qualche caso accaduto, l'esigenza di tutelare soggetti deboli, come minori, disabili, anziani).

In via generale, si rammenta che in calce alle disposizioni generali di attuazione dell'ordine di liberazione vengono di consueto dettate le necessarie disposizioni alla forza pubblica, in particolare richiamando il dovere di dare assistenza al custode, se necessario vincendo le resistenze degli occupanti, mediante accompagnamento al di fuori dell'immobile oggetto di procedura.

In giurisprudenza è stato anche recentemente ribadito che *"l'unica discrezionalità di cui la p.a. gode, quando sia chiamata a dare attuazione ad un provvedimento giudiziario, è verificare se quel provvedimento esista davvero"* (Cass. sez. III, - 04/10/2018, n. 24198).

Va condiviso, infatti, il principio secondo il quale *"l'autorità amministrativa, richiesta di concorrere con la forza pubblica all'esecuzione della pronuncia giurisdizionale di condanna o del comando contenuto nel titolo esecutivo, non è chiamata ad esercitare una potestà amministrativa, bensì a prestare i mezzi per l'attuazione in concreto della sanzione, ossia a prestare un servizio che consente di realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione, che è dato dalla realizzazione contro l'inadempiente. Nell'esplicazione di tale servizio, l'autorità amministrativa presta attività materiale e non può, per tanto, procedere a valutazioni di interessi o di motivi di opportunità. Se, trascendendo i limiti della prestazione del servizio predetto, l'autorità amministrativa compie una valutazione di opportunità della esecuzione cui è chiamata a concorrere, ed esercita così una potestà che non ha, essa agisce illecitamente"* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2299 del 01/08/1962).

L'eventuale impossibilità di adempiere deve essere valutata con particolare rigore, in quanto all'autorità di polizia può riconoscersi esclusivamente un margine di discrezionalità tecnica nella scelta del momento concreto in cui prestare la propria assistenza (in tal senso Cass. S.U. 26 maggio 1998, n. 5233).

Non è superfluo ribadire che l'obbligo della p.a. di dare incondizionata attuazione ai provvedimenti giudiziari è stato ribadito altresì dalla corte costituzionale e dagli organi giurisdizionali sovranazionali.

In particolare, il giudice delle leggi ha più volte affermato la natura *"strumentale e ausiliaria"* dell'assistenza della forza pubblica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, con la conseguenza che non può essere consentito alla p.a. decidere di differirne l'esecuzione (Corte cost. 24.7.1998 n. 321).

L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce, del resto, un corollario ineludibile del diritto di accesso ad un tribunale sancito dall'art. 6 CEDU, in quanto tale diritto diverrebbe *"illusorio se gli stati membri permettessero che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante"*

restasse lettera morta. L'esecuzione d'una sentenza, di qualunque giurisdizione, deve essere considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6 CEDU" (Corte EDU 5.6.2007, Delle Cave c. Italia, in causa 14626/03).

Per tali ragioni, si invitano i custodi a trasmettere il presente provvedimento alla forza pubblica, nel momento in cui se ne domandi l'intervento ed, in caso di incertezze nell'attuazione dell'ordine di liberazione, a chiedere che le stesse siano formalizzate per iscritto, al fine di consentire al g.e. titolare del procedimento di fornire i necessari chiarimenti o adottare i provvedimenti più opportuni.

- Il ruolo dei servizi sociali dei Comuni

Tenuto conto della competenza dei servizi sociali dei Comuni, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei custodi sulla necessità di segnalare agli stessi con tempestività la presenza di nuclei familiari che, dall'attuazione dell'ordine di liberazione, si troverebbero in forte disagio abitativo, con la precisazione che la protezione dei soggetti deboli, quali i minori, ma anche gli anziani o i diversamente abili, non può assurgere a giustificazione per ritardare l'attuazione dell'ordine.

Al riguardo, infatti, si osserva che l'ordinamento appresta diverse tutele per tali soggetti, ed in particolare, nel caso della situazione più frequente di minori che si trovino in situazione di disagio per la totale mancanza di un'adeguata sistemazione abitativa, consente di interessare la procura presso il competente tribunale dei minori.



Per tali ragioni, si invitano i custodi a trasmettere la presente circolare anche ai servizi sociali competenti, in caso di loro interessamento.

Treviso, 21.09.2020

i giudici dell'esecuzione

dott.ssa Alessandra Burra


dott.ssa Francesca Vortali

per presa visione

Il presidente della II Sezione

dott. Bruno Casarri



Il Presidente del Tribunale

dott. Antonello Fabbro

